



Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità
U.O. Bonifiche e Compatibilità Ambientale

Class/Fasc: 2025.009.006.8

Provincia di Alessandria
Direzione Ambiente Viabilità 1
Servizio Tecnico V.I.A. - V.A.S. – A.I.A.
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 D.Lgs. 152/2006 di progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato e relative opere di connessione elettrica sito nei comuni di Rivanazzano Terme (PV) e Pontecurone (AL) (potenza picco 24,99 kw/p – superficie catastale circa 54 ha).

PROPONENTE: PV ITALY 1 SRL

Vista Vs. nota di prot. n. 29246 del 03/06/2025, acquisita agli atti con prot. 34202 del 04/06/2025, relativa all'istanza in oggetto, e i pareri espressi dalla Commissione provinciale per la VIA, si trasmettono, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni e richieste di integrazioni.

ARIA ENERGIA

Visionata la documentazione prodotta, per quanto di competenza si osserva quanto segue:

- nella valutazione degli impatti generati dall'impianto agrivoltaico contenuti nel SIA, si segnala la mancanza di una analisi, per la fase di cantiere, sulle emissioni da traffico veicolare generate dal trasporto dei componenti dell'impianto; sulla base del volume di traffico indotto (numero di automezzi/giorno previsti), si rende necessario stimare l'aumento delle concentrazioni di inquinanti lungo gli archi viari percorsi dagli automezzi e valutare il conseguente potenziale impatto al fine di poter valutare in maniera completa degli effetti generati dalla realizzazione dell'opera;
- non risulta facilmente verificabile il rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'installazione di impianti agrivoltaici (Linee Guida MiTe del giugno 2022 e DGR 2783 del 15/07/2024).

In particolare negli elaborati progettuali non sono indicati e dettagliati i calcoli effettuati per la verifica della conformità del progetto ai requisiti delle Linee Guida MiTe del giugno 2022 (A1, A2, B1, B2, D2), che devono essere dimostrati e valutabili anche mediante opportuni elaborati grafici. È inoltre necessario che venga dimostrata ed evidenziata allo stesso modo la conformità del progetto ai contenuti della DGR 2783 del 15/07/2024.

La valutazione della sostenibilità dell'opera e dell'effettivo impatto ambientale sul contesto agricolo in cui va a proporsi non può prescindere dalla dimostrazione della sua realizzabilità negli aspetti e nei requisiti tipici.

ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI

La documentazione progettuale è corredata da una "Relazione di Fattibilità Geologica e analisi sismica di base", a firma del dott. Geol. Maurizio Visconti, la quale fornisce un inquadramento generale delle condizioni geologiche, geotecniche, sismiche, idrogeologiche e pedologiche dell'area oggetto di trasformazione; nella fattispecie l'area interessata dall'impianto agrivoltaico ricadente sul territorio provinciale di Pavia è classificata in Zona Sismica 3, P.SL. Z4a e Classe di fattibilità 1.

Considerato il livello di dettaglio progettuale adottato, si segnala che, in fase di progettazione definitiva/esecutiva dovrà essere dimostrata la compatibilità dell'intervento con la natura

geologica/geotecnica e sismica dell'area e con le limitazioni e prescrizioni individuate nella componente geologica allegate al vigente PGT comunale di Rivanazzano Terme (PV).

Considerata la natura dell'intervento ("impianti per il trasporto, produzione e distribuzione di energia" di cui al punto 2 comma 3 dell'Elenco A del D.P.C.M. N. 3685 del 21 ottobre 2003 o, se di competenza non statale, di cui alla let. q) del punto 2 degli "Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" così come riportato nell'Allegato alla D.d.u.o. 22 maggio 2019 – n. 7237 "Aggiornamento del D.d.u.o. 21 novembre 2013 n. 19904") la compatibilità di cui trattasi dovrà essere altresì dimostrata tramite l'esecuzione di approfondimenti sismici di secondo livello (caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione tramite la stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione -Fa-) , così come richiesto al capitolo 1.4.3 dell'Allegato B alla D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616 *"Aggiornamento dei 'Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12', approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374", pubblicata sul BURL n. 50 Serie ordinaria del 15 dicembre 2012"* e s.m.i.

Richiamato quanto specificato e richiesto al precedente paragrafo, si segnala altresì che, in fase esecutiva, dovranno essere condotti approfondimenti sismici di terzo livello da realizzarsi, con metodologia strumentale o numerica, fermo restando la possibilità di utilizzare i parametri di progetto previsti dalla normativa nazionale per la categoria di suolo superiore

RISORSE IDRICHE

In relazione allo sfruttamento delle risorse idriche (sia sotterranee che superficiali) necessarie al funzionamento dell'impianto agrivoltaico, non risulterebbe esserci coerenza tra lo Studio Preliminare Ambientale (cap. 11.6.1 dello Studio Preliminare Ambientale) dal quale si evince *che "Per quanto concerne la fase di esercizio, invece l'impianto non utilizza affatto l'acqua e le normali attività di manutenzione non comportano alcun rischio per la risorsa in esame."* e quanto, invece, descritto nella "Relazione Agronomica del progetto preliminare" dal quale si evince che, per il soddisfacimento delle esigenze culturali, *"È prevista la realizzazione di un impianto di micro-irrigazione a goccia innovativo che consenta di gestire in modo sostenibile la risorsa irrigua, garantendo il soddisfacimento delle esigenze colturali"*.

A tale proposito si chiede di meglio precisare se l'impianto agrivoltaico in progetto farà uso o meno di risorse idriche (sotterranee o superficiali) per il soddisfacimento delle esigenze colturali.

SCARICHI IDRICI

In relazione alla gestione delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici afferenti al nuovo complesso in progetto si comunica che il tipo di attività svolta non rientra nell'elenco delle attività soggette alle disposizioni contenute nell'Art. 3 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 N. 4 *"Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne"*.

In considerazione di quanto sopra esposto e a seguito di quanto chiarito dalla nota esplicativa formulata dalla Provincia di Pavia del 05/09/2013 Prot. N. 60331 e Prot. N. 60367 *"precisazioni relative allo smaltimento delle cosiddette "acque meteoriche" e a particolari modalità di gestione o trattamento di reflui che non necessitano di autorizzazione allo scarico"*, si precisa che le acque meteoriche derivanti da insediamenti non contemplati al comma 1 dell'art. 3 del r.r. 4/2006, non necessitano di autorizzazione allo scarico sotto il profilo qualitativo.

Si segnala sin da ora che, qualora si dovesse prevedere lo scarico delle suddette acque meteoriche in corpo idrico superficiale, sul territorio provinciale di Pavia, ai sensi delle Linee Guida di Polizia Idraulica, (Allegato E alla D.G.R. 16 dicembre 2024 -n. XII/3668) il medesimo sarà soggetto a preventiva concessione e/o nulla osta idraulico rilasciato da parte dell'Ente gestore del corpo idrico recettore o a nulla osta/assenso o altro atto equipollente qualora il gestore sia, invece, un soggetto privato.

Considerato che, dalla lettura dello Studio Preliminare Ambientale, si evince quanto segue:

1. *“In particolare, gli interventi non apporteranno squilibri alle acque sotterranee vista la buona esecuzione del sistema di drenaggio superficiale delle acque meteoriche.”*
2. *“Ciascuna cabina elettrica (trasformatori) è munita di dispositivo di sicurezza che impedisce il versamento accidentale di lubrificanti o di altre sostanze: pertanto, il rischio di inquinamento delle acque superficiali e di quelle sotterranee, durante la fase di esercizio dell'impianto, risulta essere nullo.”*

si chiede di integrare quanto già sinteticamente descritto mediante una relazione e planimetria di dettaglio in cui sia chiaramente individuabile la gestione delle acque meteoriche e di dilavamento derivante dalle cabine elettriche (trasformatori), con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza per la gestione degli sversamenti accidentali di lubrificanti o di altre sostanze, nonché il loro recapito finale, considerata la diversa natura dei fluidi che dovranno essere momentaneamente gestiti nei casi di emergenza (sversamenti accidentali).

Qualora fosse prevista l'installazione di servizi igienici, si ricorda che la progettazione di tale soluzione dovrà essere conforme al R.R. 6/2019 di Regione Lombardia e alla “Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977: “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (G.U. n. 48 del 28 febbraio 1977 – Norme C.I.T.A.I. 1977).

VIABILITA'

Valutata la documentazione depositata, si chiede di precisare se le attività di cantiere ed esercizio dell'impianto agrivoltaiico potranno generare interferenze con la viabilità di competenza della Provincia di Pavia; in caso affermativo dovrà essere redatto apposito studio viabilistico atto a valutare la compatibilità dell'intervento medesimo con la rete viabilistica summenzionata.

BIODIVERSITA'/ RETE SITI NATURA2000

Sulla base della cartografia prodotta, si rileva che l'impianto in oggetto ricade su terreni agricoli siti nei comuni di Rivanazzano Terme (PV) e Pontecurone (AL) nel cui territorio sarà realizzato anche il cavidotto AT.

Sono stati esaminati lo studio preliminare ambientale e la documentazione progettuale presentata, con particolare riferimento alla relazione idraulica incentrata sul bacino del basso torrente Curone.

Per quanto di competenza, si rileva che non risultano presenti siti Natura 2000 in gestione nel territorio di riferimento e, pertanto, non si richiedono ulteriori integrazioni documentali in relazione a questa componente.

Si rileva, tuttavia, che l'area di intervento è posta a circa 2 km dall'alveo del torrente Staffora. In considerazione del ruolo di corridoio ecologico primario sostenuto dal torrente, e non essendo stati riscontrati, nella documentazione prodotta, dati e/o analisi riferiti a questo elemento, si ritiene opportuno richiedere ulteriori approfondimenti tecnici atti ad individuare, o ad escludere, ogni possibile interazione del progetto con l'ecosistema afferente allo Staffora.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E ASPETTI PAESISTICI

Valutata la documentazione pubblicata, si rappresenta la necessità che la stessa debba essere integrata come segue:

- ritenuto non condivisibile quanto dichiarato sulla scarsa valenza paesistica dei luoghi dell'Oltrepò Pavese, si evidenzia l'assenza di un'analisi dettagliata del contesto paesistico di riferimento, che andrà prodotta come integrazione.
- Dovrà essere compiutamente approfondita l'analisi rispetto al Piano Territoriale Regionale e al Piano Paesaggistico Regionale contestualizzando l'intervento.
- Analogamente dovrà essere rivista completamente l'analisi rispetto al vigente PTCP approvato con la D.C.P. n.45 del 2023 ed efficace a far data dal 14 agosto 2024. L'analisi dovrà riguardare tutti gli aspetti normativi e cartografici del vigente PTCP con particolare riferimento agli aspetti prescrittivi (ambiti agricoli strategici, rete ecologica provinciale, rete verde, aspetti geologici).

- Lo studio preliminare ambientale riporta di fatto una generica descrizione del PTCP del 2015 non più vigente; pertanto dovrà essere rivisto riferendosi al vigente PTCP.
- Dovrà essere redatto l'esame di impatto paesistico ai sensi della normativa regionale di riferimento.
- Si richiede una Verifica della presenza, nell'area vasta, di beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e della loro distanza tra i diversi elementi dell'impianto agrivoltaico. Tale verifica dovrà riguardare anche le aree di interesse archeologiche e/o di ritrovamenti archeologici.
- Si richiedono dei Fotoinserimenti ante e post opera e a scala adeguata e da più punti di vista con particolare riferimento alle cascine che rientrano nell'area vasta di riferimento anche della Provincia di Pavia.
- Rappresentazione a volo d'uccello dell'impianto agrivoltaico.
- Si richiede una compiuta analisi finalizzata a definire l'area di visibilità dell'impianto, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del "bacino visivo". Si richiedono degli approfondimenti con particolare riferimento all'analisi dei livelli di tutela, all'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali ed antropiche; all'analisi dell'evoluzione storica del territorio; all'analisi dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio; alla definizione del bacino visivo dell'impianto, alla zona di influenza visiva; all'alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione accompagnata da una simulazione delle modifiche proposte.
- Si richiedono infine sezioni ambientali dei locali tecnici.

Cordiali saluti.

La Dirigente responsabile del Settore Tutela Ambientale e
Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità
Anna Betto